



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO MANUTENZIONI, VIABILITA', VERDE, FABBRICATI, ILLUMINAZIONE E
IMPIANTI TECNOLOGICI
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SU VIABILITA'

ORDINANZA N. 390 / 2026

**OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA
ISTITUIRE IN VIA SANTA CROCE PRESSI NC 10. PER CONSENTIRE
L'ESECUZIONE DI MOVIMENTAZIONE CARICHI A MANO PER LAVORI
EDILI SU PROPRIETA' PRIVATA.**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 57167 del 29/06/2026 e la successiva integrazione prot. n.68584 del 03/08/2026, presentate dalla proprietaria dell'immobile sito in Via Santa Croce nc 10, Sig.ra "M.E.S.", volta ad ottenere anche l'autorizzazione temporanea di occupazione del suolo pubblico, finalizzate ad ottenere anche limitazioni alla circolazione stradale, per eseguire lavori edili dichiarati di "manutenzione ordinaria della casa di proprietà".

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del "Codice Della Strada" D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Viste le ordinanze n.411 del 25/06/2003 e n.13 del 12/01/2009,

ORDINA
di istituire

IL DIVIETO DI TRANSITO
per brevi periodi e limitati alla movimentazione del carico
CON PRESENZA OBBLIGATORIA DI MOVIERI
tra le ore 08:00 e le ore 16:00
del giorno 04 agosto 2026

in VIA SANTA CROCE pressi nc 10

Di garantire, compatibilmente con le attività di carico e scarico materiale, il passaggio dei mezzi di soccorso e polizia, servizio di nettezza urbana e residenti che accedono ai carrai.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari e smi, per la posa della segnaletica garantendo sempre un passaggio in sicurezza dei pedoni in corrispondenza dei cantieri stradali.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il posizionamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà avvenire a cura e spese del richiedente o ditta incaricata dei lavori; prevedendo adeguati preavvisi per i percorsi alternativi, almeno in :

- VIA ROMA intersezioni con Piazza San Bartolomeo, Via Monte Bianco, Via Dogliani e Via Frejus
- PIAZZA MATTEOTTI intersezione Via Santa Croce

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f);

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dell'articolo 24 dello Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 14, del "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi"; la presente autorizzazione viene assunta dalla Funzionaria E.Q. Responsabile del Servizio, in assenza del Dirigente competente.

IL FUNZIONARIO TECNICO	p. Aer. Marco ZANIER
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Ing. Andrea BARACCO ASSENTE

Lì, 03/08/2026

Per IL DIRIGENTE assente
La Funzionaria E.Q. Responsabile del Servizio
SERPILUCIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI
PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA

N. **13** DEL 12/01/2009

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA 411 DEL 25/06/03

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la necessità di integrare e l'ordinanza n° 411 del 25/06/03 che istituisce il divieto alla sosta con rimozione forzata sulle aree interessate dalle occupazioni di suolo pubblico solo per lavori edili, cantieri stradali, traslochi e potatura piante aggiungendo tutte le tipologie di occupazione temporanea o permanente autorizzate dall'Amministrazione;

Vista la necessità di vietare la sosta anche nell'area antistante le occupazioni di suolo pubblico ove lo stationamento in corrispondenza dei manufatti invade la carreggiata creando ostruzione alla circolazione;

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

- ❖ Di integrare l'Ordinanza 411 del 25/06/03 istituendo il divieto alla sosta con rimozione forzata nelle aree interessate da occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo o permanente autorizzate e
- ❖ Di istituire il divieto alla sosta con rimozione forzata 00-24 in corrispondenza dello spazio prospiciente le occupazioni di suolo pubblico (aventi titolo autorizzativo) ove lo stationamento dei veicoli invada la carreggiata destinata alla circolazione o crei ostacolo per il transito pedonale e veicolare in sicurezza.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4 f) dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese della ditta esecutrice o richiedente.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che se dalle opere o depositi di cui sopra derivi una modifica alla circolazione veicolare o pedonale imponente ulteriori divieti o limitazioni sarà necessario un apposito atto amministrativo distinto rispetto al presente

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Il Dirigente Supplente
Area Gestione del Territorio
(Ing. Ivo AGNOLIN)

Visto: AC

\\I:\modelli\Testi\Ordinanza.dot



CITTÀ DI RIVOLI

Provincia di Torino

AREA GESTIONE
DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N° 411 DEL 25/06/03

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA
NELL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI CHE COMPORTANO
OCCUPAZIONI GIORNALIERE E TEMPORANEE DI SUOLO
PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.** ✓

IL DIRIGENTE SUPPLENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Viste le richieste di autorizzazione da parte di privati per occupazioni di suolo pubblico o aree private ad uso pubblico, di tipo giornaliero o temporanee.

Stabilito che :

- il posizionamento di ponteggi per effettuare lavori edili
- la predisposizione di steccati o simili per delimitare cantieri di lavoro, deposito macerie, materiale vario, parcheggio mezzi d'opera.
- la predisposizione di steccati o simili, la sosta di autoscale, montacarichi, cestelli elevatori, autocarri e simili per traslochi ed operazioni di potature e taglio alberi

avvengono su aree normalmente destinate alla sosta e alla circolazione dei veicoli, delimitate e temporaneamente sottratte alla circolazione veicolare e pedonale per esigenze di tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

Visto che occorre vietare la sosta di veicoli su dette aree e disporre inoltre la sanzione accessoria alla rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata.

Vista l'ordinanza n° 481 del 08/08/2000 che disciplina la sosta e circolazione nell'effettuazione di traslochi sul territorio comunale.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

Che su tutte le aree di suolo pubblico (o private ad uso pubblico) oggetto di occupazione giornaliero o temporanee per :

- posizionamento di ponteggi per effettuare lavori edili;
- deposito od occupazione con materiali di qualsiasi genere
- la predisposizione di steccati o simili per delimitare cantieri di lavoro, deposito macerie, materiale vario, parcheggio mezzi d'opera.
- la predisposizione di steccati o simili, la sosta di autoscale, montacarichi, cestelli elevatori, autocarri e simili per traslochi ed operazioni di potature e taglio alberi

previo rilascio di autorizzazione, sia istituito il DIVIETO DI SOSTA dei veicoli, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, indicato nell'istanza medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta, per i motivi indicati in premessa.

Di revocare l'ordinanza n° 481 del 08/08/2000.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante **il collocamento non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione** (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4 f) dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori, **a cura e spese della ditta esecutrice o richiedente.**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che se dalle opere o depositi di cui sopra derivi una modifica alla circolazione veicolare o pedonale imponente ulteriori divieti o limitazioni sarà necessario un apposito atto amministrativo distinto rispetto al presente

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.


Il Dirigente Supplente
Area Gestione del Territorio
(Ing. Ivo AGNOLIN)